

L'ANTIRICICLAGGIO NELLO STUDIO PROFESSIONALE: CASI PRATICI ALLA LUCE DELLE REGOLE TECNICHE E DELLE LINEE GUIDA DEL CNDCEC

a cura di Annalisa De Vivo

Palermo, 10 giugno 2019

BREVI CENNI SULLO STATO DELL'ARTE DELLA NORMATIVA E SUGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

LE FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- 1) D.LGS. 90/2017 DI MODIFICA DEL D.LGS 231/2007
IN VIGORE DAL 4 LUGLIO 2017
- 2) REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC EMANATE IL 23 GENNAIO 2019
COGENTI DAL 23 LUGLIO 2019
- 3) LINEE GUIDA CNDCEC (EMANAZIONE PRESUMIBILE MAGGIO 2019)

FUTURO



- 1) RECEPIMENTO QUINTA DIRETTIVA (LUGLIO 2019)
- 2) ISTITUZIONE REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI (2019)
- 3) RECEPIMENTO SESTA DIRETTIVA (2020)

OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI (ART. 11 E ART. 15 D.LGS. N. 231/2007)



Promozione e controllo sull'osservanza degli obblighi antiriciclaggio/fdt da parte degli iscritti



Individuazione di criteri e metodologie per l'analisi e valutazione del rischio di riciclaggio/fdt da parte degli iscritti (autovalutazione del rischio)



Adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza della normativa di riferimento (sanzioni disciplinari)



Elaborazione di apposite **Regole tecniche** in materia di:

- procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio/fdt cui gli iscritti sono esposti in ragione dell'attività professionale svolta
- controlli interni
- adeguata verifica dei clienti
- conservazione

COMUNICAZIONI PERIODICHE A CARICO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Adempimenti periodici

Comunicazione annuale (entro il 30 marzo) del CNDCEC al Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito presso il MEF dei dati relativi alle attività effettuate dagli Ordini di promozione e vigilanza dell'osservanza della legge antiriciclaggio da parte degli iscritti

Comunicazione annuale a MEF e Min. Giustizia dei dati relativi ai procedimenti disciplinari avviati o conclusi



Questionario predisposto dal CNDCEC e inviato agli Ordini (**informativa n. 88/2018**)

Per il 2019 hanno dato riscontro 99 su 131 Ordini territoriali

Le risposte sono state elaborate e inviate, con unica comunicazione, al CSF-MEF



ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI SVOLTA DAL CNDCEC

Strumenti forniti agli Ordini per:

- **promuovere l'osservanza** della normativa antiriciclaggio/fdt da parte degli iscritti (e loro dipendenti/collaboratori)
- **controllare l'osservanza** della normativa da parte degli iscritti (e loro dipendenti/collaboratori)



Piano di formazione antiriciclaggio/fdt (*Informativa n. 48/2018*) e **Corso E-learning su Regole Tecniche** (*in corso di pubblicazione on-line*)



Questionario per la rilevazione dei dati e informazioni relativi all'attività di promozione e vigilanza svolte dagli Ordini (*Informative nn. 48 e 88/2018*)

Strumenti forniti agli Iscritti per agevolare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio (autovalutazione del rischio, formazione, adeguata verifica dei clienti, conservazione) attraverso apposite procedure e metodologie



- **Regole Tecniche** (*informativa n. 8/2019*)
- **Linee Guida** (*in corso di approvazione*)
- **Corso E-learning su Regole Tecniche** (*in corso di pubblicazione on-line*)
- **Piano di Formazione** antiriciclaggio/fdt (*informativa .n 48/2018*)

LE INDICAZIONI DEL CNDCEC SULL'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

LE PROCEDURE DI «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

Per **rischio** si intende la possibilità che un soggetto richieda una prestazione professionale con la finalità di realizzare, attraverso la stessa, un'operazione di riciclaggio/fdt:

- ✓ l'autovalutazione del rischio richiede al professionista una attenta riflessione in merito alle scelte operate per la gestione del rischio di riciclaggio/fdt
- ✓ la gestione di tale rischio deve essere effettuata mediante la corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio
- ✓ diversamente, il consapevole coinvolgimento del professionista in una operazione di riciclaggio/fdt può comportare una sua responsabilità amministrativa, ma anche penale

IL NUOVO OBBLIGO DI «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 i soggetti obbligati (tra cui i professionisti):

- ✓ adottano misure di individuazione/valutazione del rischio proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, alle operazioni, ecc.
- ✓ documentano e aggiornano tali valutazioni per metterle a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione (sono tali gli Ordini professionali e le loro articolazioni territoriali, compresi i Consigli di disciplina)
- ✓ adottano politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del rischio, commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni

LE PROCEDURE DI «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

I professionisti adottano procedure oggettive e coerenti (rispetto ai criteri indicati) per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt.

A tal fine, essi tengono conto di fattori di rischio associati:

- ✓ alla tipologia di clientela
- ✓ all'area geografica di operatività
- ✓ (ai canali distributivi e) ai prodotti e ai servizi offerti

Le regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. 231/2007, previo parere del CSF, individuano una procedura per la valutazione e la mitigazione del rischio di riciclaggio/fdt in base ai criteri indicati dal GAFI. Il documento di autovalutazione del rischio può essere aggiornato con cadenza **triennale**.

LE PROCEDURE DI «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici **presidi** (adeguati alla propria natura e dimensione), **controlli** e **procedure** per:

```
graph LR; A((Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici presidi (adeguati alla propria natura e dimensione), controlli e procedure per:)) --- B[la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;]; A --- C[l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.];
```

la **valutazione e gestione** del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

l'introduzione di una **funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di **revisione indipendente** per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

I professionisti valutano:

- ✓ il **rischio inerente** all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze
- ✓ la **vulnerabilità**, connessa alla adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi

e determinano il **rischio residuo**, al fine di adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

Per la valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo, si utilizza la seguente scala graduata:

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

Le Linee Guida del CNDCEC propongono una possibile classificazione del livello del rischio inerente alla luce delle risultanze del livello di rischio effettivo complessivamente individuato dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica dei clienti:

Livello complessivo di rischio effettivo rilevato in sede di adeguata verifica dei clienti	Livello di rischio inerente
Un numero molto esiguo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%)	1 - Non significativo
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10 e il 25%)	2 - Poco significativo
Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 25% e il 40%)	3 - Abbastanza significativo
Percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio	4 - Molto significativo

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Nella valutazione del rischio inerente i valori da 1 a 4 devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

- ✓ tipologia di clientela
- ✓ area geografica di operatività
- ✓ canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
- ✓ servizi offerti

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Tipologia clientela	<p>La valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista.</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1; - un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2; - un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Area geografica di operatività	<p>L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo) .</p> <p>Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale , sia a livello internazionale (Stati non dotati di adeguati presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1; - un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2; - un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, , possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Canali distributivi	<p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>	
Servizi profess. offerti	<p>La valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio/FDT. A tal proposito sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a 1; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a 2; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	
	Media aritmetica dei valori ottenuti	
	A - Rischio inerente	

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DELLA VULNERABILITÀ

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- ✓ Formazione
- ✓ organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
- ✓ organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
- ✓ organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

ed è determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati.

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DELLA VULNERABILITÀ

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
Formazione	<p>Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti).</p> <p>La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali.</p> <p>Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.</p>	
Org. ademp. AV	<p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (ad es. esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del TE).</p>	
Org. ademp. Conservaz.	<p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).</p>	

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Organizz. SOS e comunicazioni contante	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (ad es. esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate da UIF).	
	Media aritmetica dei valori ottenuti	
	B - Livello di vulnerabilità	

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Si utilizza una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità:

- ✓ il rischio inerente viene ponderato in base ad un coefficiente del **40%**
- ✓ la vulnerabilità è ponderata in base ad un coefficiente del **60%** in quanto si ritiene che abbia più rilevanza nella determinazione del rischio residuo.

IN PRATICA:

RISCHIO INERENTE:

1. Tipologia di clientela
 2. Area geografica di operatività
 3. Canali distributivi
 4. Servizi offerti
- (TOTALE : 4) X 40%

VULNERABILITÀ:

1. Formazione
 2. Org. adeguata verifica
 3. Org. conservazione
 4. Org. segnalazioni op. sospette
- (TOTALE : 4) X 60%

RISCHIO RESIDUO:

RISCHIO INERENTE
+
VULNERABILITÀ

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

La “lettura” del valore del rischio residuo ottenuto è data dalla seguente matrice:

RISCHIO INERENTE	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
		VULNERABILITA'			

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

In base alla casella di intersezione si determina il valore rappresentativo del livello di rischio residuo, che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata:

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 – 1,5	Non significativo
1,6 – 2,5	Poco significativo
2,6 – 3,5	Abbastanza significativo
3,6 - 4	Molto significativo

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

ESEMPIO: studio professionale associato con due professionisti, un dipendente e due tirocinanti. Lo studio svolge la propria attività a livello locale, principalmente nei confronti di clienti-persone fisiche o società di persone

RISCHIO INERENTE:

Tipologia di clientela	2	
Area geografica di operatività	1	
Canali distributivi	1	
Servizi offerti	1	
TOTALE	<u>5</u>	
MEDIA (totale : 4)		1,25
PONDERAZIONE (1,25 X 40%)		0,5

**È IL VALORE
DEL RISCHIO
INERENTE**

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

ESEMPIO: studio professionale associato con due professionisti, un dipendente e due tirocinanti. Lo studio svolge la propria attività a livello locale, principalmente nei confronti di clienti-persone fisiche o società di persone

VULNERABILITÀ:

Formazione	1
Org. adeguata verifica	2
Org. Conservazione	2
Org. segnalazioni op. sospette	4
TOTALE	9
MEDIA (totale : 4)	2,25
PONDERAZIONE (2,25 X 60%)	1,35

**È IL VALORE DELLA
VULNERABILITÀ**

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

ESEMPIO: studio professionale associato con due professionisti, un dipendente e due tirocinanti. Lo studio svolge la propria attività a livello locale, principalmente nei confronti di clienti-persone fisiche o società di persone

RISCHIO RESIDUO = RISCHIO INERENTE + VULNERABILITÀ

$$0,5 + 1,35 = 1,85$$

Il valore ottenuto dalla somma del rischio inerente e della vulnerabilità è pari a 1,85, pertanto il livello di rischio residuo scaturente dalla matrice è stimabile ad un livello “**poco significativo**”.

La determinazione del rischio residuo consente di affrontare la successiva fase di gestione/mitigazione del rischio richiesta dalla legge.

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

PRESIDI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO: L'ORGANIZZAZIONE

Parametri dimensionali	Livello di organizzazione
Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più)	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più)*	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
	Funzione di revisione indipendente (interna o esterna)

Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO (LINEE GUIDA CNDCEC)

La funzione antiriciclaggio provvede a:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- e) gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO (LINEE GUIDA CNDCEC)

Il responsabile della funzione antiriciclaggio:

- a) ha compiti di **supervisione** e **coordinamento** delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- b) **assiste** il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.
 - La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato.
 - La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato.
 - Il personale riferisce direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT.
 - Eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato.

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

LA FUNZIONE DI REVISIONE INDIPENDENTE (LINEE GUIDA CNDCEC)

La funzione, laddove istituita, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

La funzione di revisione indipendente riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Tale funzione può essere anche interna, purché se ne garantisca l'indipendenza.

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO


PRESIDI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO: LA FORMAZIONE

I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali (art. 16, co. 3 DLgs. 231/07).

A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio/fdt e all'adozione dei comportamenti e delle procedure previsti.

A giugno 2018 il CNDCEC ha approvato il «Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017)» (informativa 48/2018)

IL PIANO DI FORMAZIONE DEL CNDCEC



**Il Piano di
Formazione si
propone i seguenti
obiettivi:**

- ✓ Offrire un'opportunità di aggiornamento professionale ai partecipanti, siano essi professionisti, collaboratori o dipendenti;
- ✓ Offrire agli studi l'opportunità di rivedere l'architettura organizzativa degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l'aggiornamento dei propri addetti;
- ✓ adottare un sistema moderno e misure idonee per tutti gli addetti ai lavori al fine di prevenire le minacce di riciclaggio/fdt;
- ✓ Creare una nuova cultura per gli addetti ai lavori con un'attenzione particolare alla gestione finanziaria e alle sue deviazioni;
- ✓ Illustrare i fenomeni del riciclaggio/fdt per evitare di subirne gli effetti, attraverso azioni preventive atte a neutralizzarli.

IL PIANO DI FORMAZIONE DEL CNDCEC

Sono destinatari del Piano
di Formazione:



- ✓ i professionisti, intendendosi tali i professionisti con studio individuale, i professionisti con studio associato e i soci di STP, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ✓ i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale

Le sessioni formative sono
organizzate:



- ✓ dall'Ordine territoriale per gli iscritti, i collaboratori e i dipendenti;
- ✓ Dal titolare dello studio / Responsabile antiriciclaggio e dalle STP per i collaboratori e i dipendenti.

LA REGOLA TECNICA N. 1 PER LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

PROFILI SANZIONATORI

Gli atti relativi all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT devono essere conservati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione e delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2007

L'assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile in via diretta

La sua redazione, tuttavia, rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. g), del Decreto, in ragione dell'adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

AMBITO APPLICATIVO (ART. 17 D.LGS. 231/07)

I professionisti procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- ✓ in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- ✓ in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- ✓ quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- ✓ quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (ART. 1 D.LGS. 231/2007)

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

È definita come una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata (art. 1, co. 2, lett. gg). In tal caso la prestazione professionale è senz'altro continuativa, in quanto ha *una certa durata*.

OPERAZIONE OCCASIONALE

È un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente (art. 1, co. 2, lett. z)

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (ART. 1 D.LGS. 231/2007)

Con riguardo alle prestazioni professionali l'adeguata verifica deve essere effettuata:

- ✓ per le prestazioni professionali continuative, che si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- ✓ per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA L'ADEGUATA VERIFICA (ART. 18, CO. 2, D.LGS. 231/07)

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono svolte **prima (?)**:

**dell'instaurazione del
rapporto
continuativo**

**del conferimento
dell'incarico di
svolgere una
prestazione
professionale**

**dell'esecuzione
dell'operazione
occasionale**

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA L'ADEGUATA VERIFICA (ART. 18, CO. 2, D.LGS. 231/07)

LINEE GUIDA CNDCEC

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta «**contestualmente**» al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale. Tuttavia, bisogna tener conto di quanto stabilito dall'art. 32, co. 2, lett. b) del Decreto che, con riferimento alle modalità di conservazione, considera tempestiva l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.

Esempio

L'adeguata verifica da parte del collegio sindacale incaricato della revisione legale non può materialmente essere svolta al momento dell'accettazione dell'incarico, ma verosimilmente potrà essere effettuata al “primo contatto utile” (prima riunione dell'organo) e in ogni caso entro 30 giorni dall'accettazione formale dell'incarico.

CASI DI ESONERO (ART. 17 CO. 7 D.LGS. 231/07)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento:

- ✓ dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- ✓ degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2 co. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

La norma non contempla ulteriori ipotesi di esonero dalla adeguata verifica.

**LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC ELENCAANO UNA SERIE
DI PRESTAZIONI A RISCHIO RICICLAGGIO/FDT
“POCO SIGNIFICATIVO”.**

LE PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO” (REGOLA TECNICA N. 2)

Il CNDCEC ha effettuato l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio.

Ne è risultata una classificazione delle principali attività professionali secondo i seguenti criteri di “rischio inerente”:

- ✓ **non significativo**
- ✓ **poco significativo**
- ✓ **abbastanza significativo**
- ✓ **molto significativo**



Per “**rischio inerente**” si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

ATTENZIONE: la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
1	Collegio sindacale senza revisione	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
5	Curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore in procedure concorsuali (art. 182 lf) Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.) Amministratore giudiziario ex art. 2 DLgs. 14/2010 Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie Ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
5	<p>Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80 Custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.) Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.) Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012</p>	<p>Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria</p>
6	<p>Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
<p>6</p> <p>Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web</p> <p>Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati</p> <p>Direzione e/o coordinamento di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati</p> <p>Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.</p> <p>Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>
<p>7</p> <p>Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001</p>	<p>Acquisizione e conservazione della delibera/verbale di nomina nel fascicolo dell'ente</p>

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
8	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)	Nessun adempimento (vige l’esonero ex art. 17 co. 7)
9	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente nel fascicolo del cliente

TABELLA 2: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE POCO, ABBASTANZA E MOLTO SIGNIFICATIVO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Poco significativo
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	Poco significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti	Abbastanza significativo
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	Abbastanza significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Abbastanza significativo
Consulenza aziendale	Abbastanza significativo
Consulenza contrattuale	Poco significativo
Consulenza economico-finanziaria	Abbastanza significativo

TABELLA 2: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE POCO, ABBASTANZA E MOLTO SIGNIFICATIVO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza sign.
Custodia e conservazione di beni e aziende	Poco sign.
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Molto sign.
Tenuta della contabilità	Abbastanza sign.
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Abbastanza sign.
Revisione legale dei conti	Abbastanza sign.
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	Poco sign.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLIENTE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 17, CO. 3, D.LGS. 231/2007

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli organismi di autoregolamentazione e alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere osservati alcuni criteri generali.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLIENTE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE

REGOLA TECNICA CNDCEC N. 2.1.2

Il professionista deve attribuire i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione, mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

TABELLA A

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza	

TABELLA A (LINEE GUIDA CNDCEC)

Tabella A. Aspetti connessi al cliente	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	<input type="checkbox"/>	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	<input type="checkbox"/>	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	<input type="checkbox"/>	
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	<input type="checkbox"/>	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ¹	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: " Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo " MEF/CSF e annuale: " Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria " UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	<input type="checkbox"/>	
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta	<input type="checkbox"/>	
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

TABELLA A (LINEE GUIDA CNDCEC)

A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	<input type="checkbox"/>	
Comportamento non trasparente e collaborativo	<input type="checkbox"/>	
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALE A	

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

TABELLA B

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

TABELLA B (LINEE GUIDA CNDCEC)

Tabella B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	<input type="checkbox"/>	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	<input type="checkbox"/>	
Articolazione contrattuale ingiustificata	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.2 - Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	<input type="checkbox"/>	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	<input type="checkbox"/>	
Ricorso reiterato a procure	<input type="checkbox"/>	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

TABELLA B (LINEE GUIDA CNDCEC)

B.3 - Ammontare dell'operazione		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di frazionamenti artificiosi	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	<input type="checkbox"/>	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.5 – Ragionevolezza		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	<input type="checkbox"/>	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

TABELLA B (LINEE GUIDA CNDCEC)

B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALE B	

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

CALCOLO DEL RISCHIO SPECIFICO

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- ✓ rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A
- ✓ rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B
- ✓ rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

(Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata: in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro)

VALORI PONDERATI	RISCHIO SPECIFICO
Punteggio 1 - 1.5	Non significativo
Punteggio 1.6 - 2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6 - 3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6 - 4	Molto significativo

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

CALCOLO DEL RISCHIO EFFETTIVO

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabelle 1 e 2) e quello di rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di rischio effettivo, la determinazione del quale avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione:

- ✓ i valori del rischio inerente basati su una ponderazione del **30%**
 - ✓ I valori del rischio specifico basati su una ponderazione del **70%**
- muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

CALCOLO DEL RISCHIO EFFETTIVO

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

LA REGOLA TECNICA N. 2.1.2

Sulla base del livello di **rischio effettivo** determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

GRADO DI RISCHIO	MISURE DI ADEGUATA VERIFICA
Non significativo	Regole di condotta di cui alla tabella 1
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

IN COSA CONSISTE L'ADEGUATA VERIFICA (ART. 18 D.LGS. 231/07)

1. IDENTIFICAZIONE CLIENTE/ESECUTORE

2. IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

3. ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

4. CONTROLLO COSTANTE

IN COSA CONSISTE L'ADEGUATA VERIFICA (ART. 18 D.LGS. 231/07)

- ❑ IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
- ❑ VERIFICA DELLA SUA IDENTITÀ

Attraverso un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Analoghe misure devono adottarsi nei confronti dell'**esecutore**

**Esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente
(art. 1 co. 2 lett. p) DLgs. 231/2007)**

IDENTIFICAZIONE IN ASSENZA DEL CLIENTE (ART. 19)

Possono essere identificati pur non essendo fisicamente presenti i clienti:

- i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici
- in possesso di un'identità digitale
- i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana
- che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore

RISCONTRO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

In caso di dubbi o incongruenze sui dati identificativi, il professionista deve riscontrare la veridicità dei dati e delle informazioni attraverso:

- ❑ la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità ex D.Lgs. 64/2011 (SCIPAFI)

N.B. allo stato attuale il sistema non è consultabile dai professionisti!

- ❑ il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti come:
 - basi di dati riferibili ad una P.A.
 - soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali (art. 64 DLgs. 82/2005)
 - regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea (art. 9 reg. EU 910/2014)

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO (ART. 19 D.LGS. 231/07)

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE/ESECUTORE/TITOLARE EFFETTIVO

È svolta in presenza del cliente/esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità valido o altro documento di riconoscimento equipollente.

*ATTENZIONE: il professionista **ha l'obbligo** di acquisire copia del documento in formato cartaceo o elettronico.*

LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (ART. 22, CO. 1, D.LGS. 231/2007)

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Ciò consente di acquisire i dati relativi al titolare effettivo o ai titolari effettivi che il cliente fornisce sotto la sua responsabilità:

- ☐ dichiarando espressamente di essere il titolare effettivo
- ☐ fornendo le generalità complete dei titolari effettivi
- ☐ indicando, nel caso di contitolarità con altri soggetti, anche le generalità complete degli altri titolari effettivi

LA REGOLA TECNICA N. 2.3

DELIMITAZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato **esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico** per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.

LA DICHIARAZIONE RESA PER ISCRITTO DAL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 22, CO. 1, SI PRESUME VERITIERA IN RELAZIONE AI DATI E ALLE INFORMAZIONI FORNITE.

LA REGOLA TECNICA N. 2.3

IDENTIFICAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

CLIENTE
ESECUTORE
TITOLARE EFFETTIVO



L'identificazione è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile

- ✓ Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.
- ✓ Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, **l'adeguata verifica può essere assolta anche in assenza del cliente** purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

LA REGOLA TECNICA N. 2.3

IDENTIFICAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse

valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi

controllo costante, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni

In alternativa all'operatività sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IN COSA CONSISTE (ART. 18 DEL DLGS. 231/2007)

Il professionista deve identificare il **titolare effettivo** e verificare la sua identità (la legge non richiede l'acquisizione del documento del TE, ma nella pratica ciò non è pacifico).

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO

È la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza:

- ✓ il rapporto continuativo è instaurato
- ✓ la prestazione professionale è resa
- ✓ l'operazione eseguita

COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO (ART. 20 CO. 2)

PROPRIETÀ DIRETTA E INDIRETTA

Il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il relativo controllo.

Se il cliente è una **società di capitali** si fa riferimento:

- ✓ alla titolarità di una **partecipazione superiore al 25 %** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- ✓ alla titolarità di una **percentuale di partecipazioni superiore al 25 %** del capitale del cliente, **posseduto per il tramite di società controllate**, società fiduciarie o per interposta persona.

COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO (ART. 20 CO. 3)

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche **cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo** in forza:

- ✓ del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- ✓ del **controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza** dominante in assemblea ordinaria;
- ✓ dell'**esistenza di particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO (ART. 20 CO. 4)

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, lo stesso coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di **amministrazione o **direzione** della società.**

Tra gli amministratori si riterranno TE solo quelli che **hanno poteri di rappresentanza**.

I **direttori generali** potranno essere individuati titolari effettivi solo in assenza di amministratori con deleghe gestorie . Di **ampie deleghe gestorie potrebbe quindi essere investito il D.G. (raro)**

GLI STEP PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

1) La o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il **relativo controllo**.

2) La **persona fisica** o le persone fisiche **cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo** in forza:

- ✓ *del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;*
- ✓ *del **controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;*
- ✓ *dell'**esistenza di particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

3) Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di **poteri di amministrazione direzione della società**.

FONDAZIONI: COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO (ART. 20 C. 5)

Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al D.P.R. 10/2/2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- ✓ i **fondatori**, ove in vita;
- ✓ i **beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- ✓ i **titolari di funzioni di direzione e amministrazione**.



I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo

TRUST: COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO (ART. 22 C. 5)

I **fiduciari di trust espressi**, disciplinati dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, relative alla identità:

- ✓ del **fondatore**;
- ✓ del **fiduciario o fiduciari** (trustee);
- ✓ del **guardiano** (se nominato);

ovvero di ogni altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, **dei beneficiari o classi di beneficiari** e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, o indiretta o attraverso altri mezzi



I fiduciari conservano tali informazioni per almeno **5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari** e rendono tali dati prontamente **accessibili alle autorità di controllo**

L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (INTERMEDIARI - DELIBERA BANCA D'ITALIA N. 28/2018)

In tutti i casi in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica:



Criteri specifici sono forniti per l'individuazione del titolare effettivo solo per le società di capitali (art. 20, commi 2, 3 e 4), per le “persone giuridiche private” (art. 20, co. 5) e per i *trust* (art. 22, co. 5).

Gli intermediari utilizzeranno questi criteri, coerentemente con la natura del soggetto da verificare, **anche ai fini dell'individuazione del titolare effettivo delle società di persone nonché di altre tipologie di clienti diversi da persone fisiche, anche se privi di personalità giuridica** (ad es. le associazioni non riconosciute).

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Voto plurimo

Una spa ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%. **Il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo** (triplo, ex art. 2351, co.4, c.c.) per le votazioni in tema di nomina amministratori ed organo di controllo, ed il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%), con voto ordinario.

In questo caso si ritiene **che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance** (i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci).

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Patto di sindacato

Si suppone che in una srl con 30 soci **nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni.**

È il caso, ad esempio, del socio A al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%.

Si ipotizzi **un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad A.**

In questo caso il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B 4%, C 4%, D 3%, E 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale.

Esso risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

PMI: Quote con diritti diversi

Una srl Pmi ha 5 soci persone fisiche che si sono suddivise il capitale sociale come segue :

- ✓ il 30% di quote senza diritto di voto acquisite da un socio (A),
- ✓ un socio che detiene il 20% di quote con voto ordinario ma prive di diritto di opzione in caso di aumento di capitale (B),
- ✓ il 30% delle quote con voto ordinario (C),
- ✓ un socio al 10% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria limitate a fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione (D)
- ✓ un socio con il 10% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie (E).

In questo caso **saranno titolari effettivi della società il socio A e il socio C per la detenzione di oltre il 25% della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori** (art. 2, co.1 D.Lgs. 231/07)

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Società con 4 o 5 soci senza nessuno che detenga oltre il 25%

Supponiamo che **una srl sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili**. Si tratta di ipotesi in cui **nessun socio possiede oltre il 25% delle azioni** (o quote) o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questi casi **titolari effettivi della società ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 231/2007 risulteranno i soggetti membri del CdA dotati di rappresentanza legale**.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Cooperativa

In una **cooperativa con 100 soci**, ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possieda una percentuale dello stesso superiore al 25%.

Nella società è stato **nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente** e, in caso di sua assenza, del vicepresidente.


In questo caso **tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.**

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Catena di controlli (caso 1)

La **Alfa srl** ha quali soci **A e B**, persone fisiche detentrici ciascuna del **20% per cento** delle quote, nonché una **Spa Beta** che detiene il **60% cento** delle quote. La spa Beta è partecipata da quattro soci, di cui tre persone fisiche e una srl unipersonale: **C** detiene il **10%** e gli **altri tre, D , E, F** il **30% delle azioni ciascuna**. Questi ultimi risultano i **titolari effettivi** perché detengono, seppur indirettamente, **oltre il 25% del capitale di Alfa srl**.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



I **titolari effettivi di Alfa** risultano essere:

- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"


CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Catena di controlli (caso 2)

La Alfa srl ha tre soci di cui A, persona fisica con partecipazione al 5%, B persona giuridica con partecipazione al 25% e C persona giuridica con partecipazione al 70%. **In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria** sottostante.

Nel caso di specie si ipotizza che essa sia così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. **Ne consegue che i titolari effettivi della Srl Beta saranno le persone fisiche Z e Y, le quali detengono (indirettamente) oltre il 25% della società Alfa** (art. 20, comma 2, lett. b).


INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Catena di controlli (caso 3)

Si suppone che la **società Alfa** sia controllata all'80% da una srl con 6 soci, di cui 4 srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z). In questo caso **nessun socio**, neppure indirettamente (salvo particolari patti parasociali di voto), **controlla la società Alfa** e, quindi, saranno da considerarsi **titolari effettivi** gli amministratori con rappresentanza e/o poteri gestori della stessa.



Titolari effettivi risultano:
I MEMBRI DEL CDA DELLA SOCIETÀ 'ALFA' dotati di rappresentanza e/o deleghe gestorie

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Trust con fondatore deceduto

- ✓ Un trust è stato costituito da un fondatore (disponente) ad oggi defunto, gestito da un trustee X (fiduciario), nella forma di srl con 10 soci paritetici, amministrata attraverso un socio amministratore unico, essendo stato nominato un guardiano nella persona fisica Y.
- ✓ Oggetto del Trust sono le quote di una srl. Beneficiari del trust (realizzato con finalità donatorie) sono il coniuge del disponente e i suoi 4 figli in quote uguali.



In questo caso sono titolari effettivi del Trust l'amministratore della srl fiduciaria, il guardiano e tutti i beneficiari persone fisiche.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Controllo congiunto persone fisiche e usufruttuari

Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni/quote, l'art. 2352 c.c., richiamato per le srl dall'art. 2471-*bis* c.c., prevede che

<<**Il diritto di voto spetta** salvo convenzione contraria al **creditore pignoratizio** o all'**usufruttuario**>>.

Es. In una srl con 3 soci: A) 25%, B 25%, C 50%, C concede a D il diritto di usufrutto sul 60% della propria quota (usufrutto parziale) con corrispondente diritto di voto generale.




In questo caso, in relazione alla dissociazione fra nuda proprietà e usufrutto, in virtù del disposto normativo dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 231/07, si ritiene che siano titolari effettivi sia l'usufruttuario, a cui è consentito poter gestire in assemblea il 30% dei voti, che il nudo proprietario, che resta il destinatario del valore patrimoniale delle azioni.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Società a partecipazione mista pubblica-privata (ex art. 17 D.Lgs. 175/2016)

In una società a partecipazione mista abbiamo le seguenti quote:
40% Comune Y, 60% società Z costituita da due soci A e B, persone fisiche, che la controllano con quote paritetiche.



Titolari effettivi della società X risulteranno il sindaco del comune Y e i due soci paritetici A e B della società privata

ISCRIZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO IMPRESE

Art. 21 d.lgs 90/2017

Le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), avranno **l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica (e in esenzione dell'imposta di bollo) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.**



Solo gli enti dotati di personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale perfetta sono tenuti a comunicare i dati del o dei titolari effettivo/i all'apposita sezione del registro delle imprese, mentre l'obbligo non è richiesto agli enti non riconosciuti (comitati ed associazioni non riconosciute).

OMESSA ISCRIZIONE DEL TE AL REGISTRO IMPRESE

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione di cui all'articolo 2630 c.c.

(sanzione amministrativa da un **minimo di 103 ad un massimo di 1.032 euro**. La sanzione sarà ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni)



Ai sensi dell'art. 5 della legge 689/1981:

- ✓ la **sanzione per la mancata comunicazione sarà applicata a ciascun membro del cda se la società o l'ente è dotato di organismo pluripersonale e, se la società è dotata di collegio sindacale, anche in capo a ciascun sindaco** che non abbia provveduto alla comunicazione del titolare effettivo in via sostitutiva.
- ✓ Nelle società di capitali dotate di organo di controllo endosocietario (collegio sindacale o sindaco unico, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione), anche quest'ultimo deve verificare gli adempimenti in commento da parte degli amministratori.

LA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO IMPRESE

L'accesso alle informazioni contenute nel registro imprese potrà avvenire:



- ✓ ***previo accreditamento***
- ✓ ***dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art.18 della l. 29/12/1993, n.580***



La consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

ISCRIZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO IMPRESE

Art. 21, co. 5

Con apposito decreto del MEF di concerto col MISE saranno:

- ✓ individuati dati e informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese
- ✓ disciplinati i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati,
- ✓ stabilite le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati
- ✓ indicati i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del processo diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante ai fini dell'autorizzazione o del diniego all'accesso.

Il termine per l'emanazione del Decreto (12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017) è ormai scaduto.

TITOLARE EFFETTIVO E OBBLIGHI DELLE IMPRESE (ART. 22)

*Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e **conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate**, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.*

Le informazioni inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel RI. di cui all'art. 2188 c.c., sono **acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente**, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

RISVOLTI SOCIETARI DELLA MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Art. 22 D.Lgs. 90/2017

Qualora **permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva**, le **informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori**, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.



L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

L'ADEGUATA VERIFICA
SEMPLIFICATA E RAFFORZATA.
IL CONTROLLO COSTANTE

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

IL PRESUPPOSTO DEL «BASSO RISCHIO»

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i professionisti possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della “**estensione**” e della “**frequenza**” degli adempimenti prescritti.

Ciò significa che, *verosimilmente*, anche in caso di adeguata verifica semplificata il professionista sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 18.

**Norma di
riferimento:
art. 23
d.lgs. 231/07**

SEMPLIFICAZIONE NON SIGNIFICA IN ALCUN CASO ESENZIONE

GLI INDICATORI DI «BASSO RISCHIO» RELATIVI ALLA CLIENTELA

Fermo l'obbligo di *commisurare l'estensione dell'adeguata verifica al rischio in concreto rilevato*, i soggetti obbligati tengono conto dei seguenti indici di basso rischio:

INDICI DI RISCHIO RELATIVI A TIPOLOGIE DI CLIENTI

Società quotate

Pubbliche amministrazioni

clienti residenti in aree geografiche a basso rischio (Stati membri, Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/FdT, Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali, o che prevedano e applichino presidi di prevenzione del riciclaggio/fdt coerenti con le raccomandazioni del GAFI)

GLI INDICATORI DI «BASSO RISCHIO» RELATIVI AD AREE GEOGRAFICHE

INDICI DI RISCHIO RELATIVI AD AREE GEOGRAFICHE

Stati membri

Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali

Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI

GLI ALTRI INDICATORI DI «BASSO RISCHIO»

Gli organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco e stabilire misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.

REGOLA TECNICA N. 2.4

“Devono considerarsi altresì a basso rischio di riciclaggio i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; fermo restando il dovere per i soggetti obbligati di compiere una valutazione – seppure non formalizzata – del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.”

SOGGETTI A «BASSO RISCHIO» SECONDO LA REGOLA TECNICA N. 2.4

Intermediari bancari e creditizi

Intermediari finanziari


Assicurazioni private

Nei confronti di tali soggetti, ove dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista deve:

- ✓ effettuare l'analisi del rischio
- ✓ individuare il titolare effettivo
- ✓ acquisire i dati e valutare lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- ✓ svolgere il controllo costante



In generale la semplificazione riguarda esclusivamente il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie



TITOLARE EFFETTIVO

Salvo quanto previsto dalle regole tecniche il titolare effettivo deve essere individuato anche in caso di adeguata verifica semplificata

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA SECONDO LA REGOLA TECNICA N. 2.4

Le misure semplificate consistono:

- ✓ nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante **mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente** ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 231/2007;
- ✓ nell'identificazione del titolare effettivo **mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente** ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 231/2007;
- ✓ nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. **triennale** per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

REGOLA TECNICA 2.4

“Per i clienti residenti in aree geografiche a basso rischio devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007.”

“Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il professionista abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

CONSERVAZIONE

Il professionista conserva nel fascicolo del cliente le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applicano le procedure semplificate di adeguata verifica



CONTROLLI

Il professionista verifica il permanere dei presupposti per l’applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l’approccio basato sul rischio

ADEGUATA VERIFICA
RAFFORZATA

IL PRESUPPOSTO DEL «RISCHIO ALTO»

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i professionisti applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Anche in questo caso la norma individua una serie di fattori che possono delineare - anche se in modo non esaustivo - un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche.

**Norme di
riferimento:
artt. 24-25
d.lgs. 231/07**

**LA VALUTAZIONE DEL “RISCHIO ALTO”
È RIMESSA AL PROFESSIONISTA**

GLI INDICATORI DI «ALTO RISCHIO» RELATIVI ALLA CLIENTELA

INDICI DI RISCHIO RELATIVI ALLA CLIENTELA

Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale

Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio

Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale

Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari

Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante

Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta

GLI INDICATORI DI «ALTO RISCHIO» RELATIVI ALLE AREE GEOGRAFICHE

INDICI DI RISCHIO RELATIVI ALLE AREE GEOGRAFICHE

Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI

Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose

Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali

Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

GLI INDICATORI DI «ALTO RISCHIO» RELATIVI A PRODOTTI, SERVIZI, ECC.

INDICI DI RISCHIO RELATIVI AI SERVIZI (PER PROFESSIONISTI)

Operazioni che potrebbero favorire l'anonimato

Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento

Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

GLI ALTRI INDICATORI DI «ALTO RISCHIO»

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono:

- ✓ emanare regole tecniche per individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione
- ✓ stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 25

Casi in cui è obbligatoria l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata:

- clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea
- ~~rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo~~
- rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte

GLI ALTRI INDICATORI DI «ALTO RISCHIO»

I. ELENCO DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO*

Afghanistan

Bosnia-Erzegovina

Guyana

Iraq Repubblica democratica popolare del Laos

Siria

Uganda

Vanuatu

Yemen

Etiopia

Sri Lanka

Trinidad e Tobago

Tunisia

Pakistan

**Reg. (UE) 2016/1675, ult. agg. 2018: sono i Paesi che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.*

GLI ALTRI INDICATORI DI «ALTO RISCHIO»

II. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI:

IRAN

III. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI:

REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA

Il nuovo elenco adottato dalla Commissione europea il 13 febbraio 2019 è stato rigettato dal Consiglio UE, in quanto si è ritenuto che la proposta non fosse basata su un processo trasparente e che incentivasse i Paesi coinvolti a prendere azioni decisive.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista deve:

- ✓ acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, sugli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
- ✓ intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante
- ✓ definire adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente è persona politicamente esposta e nel caso porre in essere procedure aggiuntive



La nuova definizione di PPE, (art. 1 co. 2 lett. ad) d.lgs. 231/07) ricomprende una platea di soggetti ben più numerosa



PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

*Le persone fisiche - **anche italiane** - che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami*

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA – REGOLA TECNICA N. 2.5

IL PROFESSIONISTA DEVE ATTENERSI AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI SUGGERIMENTI:

Prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali

Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio

Verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento

Verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo

Consultare fonti aperte e social media

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA – REGOLA TECNICA N. 2.5

ALCUNE FONTI CONSULTABILI

Database di natura commerciale e Siti internet ufficiali dei Paesi di provenienza

Fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, Telemaco, Cerved, ecc.)

Soggetti/entità designate: <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/> che rimanda al sito europeo, oltre che a quello delle Nazioni Unite

Liste di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf> (previa registrazione)

Designazioni nazionali ex art. 4-bis del DLgs. n.109/07: il decreto di congelamento è pubblicato su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA – REGOLA TECNICA N. 2.5

Alcune misure ulteriori (da adottarsi alternativamente)



LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - PPE

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato le seguenti cariche pubbliche:

Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonché cariche analoghe in Stati esteri

Deputato, senatore, consigliere regionale ovvero cariche analoghe in Stati esteri

Membro degli organi direttivi di partiti politici

Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato ovvero cariche equivalenti in Stati esteri

Membro degli organi direttivi delle banche centrali

Ambasciatore, incaricato di affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche equivalenti in Stati esteri

LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - PPE

Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese **controllate**, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero **partecipate**, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti

Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale

Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

ALTRI SOGGETTI LEGATI ALLE PPE

Familiari di PPE

I **genitori**, il **coniuge** o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i **figli** e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Soggetti con i quali le PPE intrattengono notoriamente stretti legami:

- ✓ le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della «**titolarità effettiva congiunta**» di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari
- ✓ le persone fisiche che **detengono solo formalmente** il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

PROFESSIONISTA E PPE

**In caso
di elevato
rischio di
riciclaggio/
fdt**

Adotta misure di adeguata verifica rafforzata anche nei confronti di clienti che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da più di un anno

**Ulteriori
misure con
clienti PPE**

- ✓ ottiene l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire la prestazione professionale
- ✓ applica misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione
- ✓ assicura un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale

CRITICITÀ E POSSIBILI SOLUZIONI

**Difficoltà
nell'individuazione
delle PPE**

Salvi pochi casi di chiara notorietà, **non esistono elenchi pubblici** da consultare al fine di classificare un cliente quale PPE, né appare particolarmente agevole l'individuazione della PPE per relazione (familiare, convivente o soggetto che intrattiene rapporti d'affari o altri legami con la PPE)



Possibile soluzione:

Ottenimento da parte del cliente della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22, che dispone: *“I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica”*

PPE – REGOLA TECNICA N. 2.6

COLLABORAZIONE DEL CLIENTE

Il Professionista richiede al cliente i dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

RILEVANZA DELLA QUALIFICA DI PPE

La qualifica di PPE rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato dall'ente medesimo.

PPE – REGOLA TECNICA N. 2.6

TITOLARITÀ EFFETTIVA CONGIUNTA

In presenza di titolare effettivo qualificabile come PPE, il concetto di titolarità effettiva congiunta:

- ✓ NON SI RIFERISCE a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE
- ✓ SI RIFERISCE solo ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto della **titolarità congiunta**, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

ADEGUATA VERIFICA
ATTRAVERSO TERZI

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI (ART. 26 D.LGS. 231/07)

Il professionista può avvalersi dell'adeguata verifica da parte di "terzi", pur restando responsabile finale dell'assolvimento degli obblighi.

Si intendono per "terzi":

- a) alcune categorie di intermediari bancari e finanziari;
- b) gli agenti in attività finanziaria limitatamente ad alcune operazioni;
- e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

L'ATTESTAZIONE:

- deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa da quest'ultimo al soggetto che se ne avvale;
- deve contenere espressa conferma del corretto adempimento degli obblighi (attività di verifica effettuate), nonché della coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

RESPONSABILITÀ

In caso di dubbio sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati devono provvedere in proprio all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI REGOLA TECNICA N. 2.8

I professionisti possono richiedere il rilascio dell'attestazione ai soggetti terzi elencati dall'art. 26, co. 2 del d.lgs. 231/2007, mentre possono rilasciare tale attestazione **solo ad altri professionisti**.

Il professionista che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, verificato l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l'attestazione, sottoscrive l'attestazione e la invia senza ritardo al richiedente, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

REGOLA TECNICA N. 2.8

Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell'operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di:

- a) operazioni caratterizzate dalla presenza di **un** solo cliente assistito da **più** professionisti;
- b) operazioni caratterizzate dalla presenza di **più** clienti assistiti da **più** professionisti;
- c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l'obbligo di adeguata verifica.

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

REGOLA TECNICA N. 2.8



L'attestazione deve provenire esclusivamente dal terzo che vi abbia provveduto direttamente rispetto ad uno medesimo cliente.



Al fine di rispettare i tempi e le modalità richiamate dalla norma è consentito l'uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la posta elettronica.



All'attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente:

- identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.



Con riferimento alle informazioni di cui al punto c), il professionista avrà cura di custodire le stesse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI (ART. 19 D.LGS. 231/07)

ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI

Viene verificata la compatibilità delle informazioni fornite dal cliente (in relazione a scopo e natura della prestazione) con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, comprese - se necessario in funzione del rischio - quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività, avendo riguardo anche:

- ✓ al complesso delle operazioni compiute nel corso del rapporto
- ✓ o di altri rapporti intrattenuti precedentemente
- ✓ o, ancora, all'instaurazione di ulteriori rapporti.

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI (ART. 19 D.LGS. 231/07)

SCOPO

È il fine ultimo perseguito dal cliente attraverso la prestazione professionale (ad es. tenuta delle scritture contabili, redazione del bilancio, assistenza fiscale, ecc.)

NATURA

Ai fini della determinazione della natura della prestazione professionale varrà distinguere se quest'ultima è ordinaria/straordinaria e, inoltre, se l'incarico conferito ha carattere occasionale ovvero ricorrente.

L'obbligo deve essere espletato attraverso l'acquisizione delle informazioni:

- ✓ sulle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, nonché tra il cliente e il titolare effettivo
- ✓ relative all'attività lavorativa del cliente

IL CONTROLLO COSTANTE

IN COSA CONSISTE (ARTT. 18 E 19 D.LGS. 231/07)



PERIODICITÀ DEL CONTROLLO COSTANTE

La periodicità del controllo costante dipende dagli esiti della valutazione del rischio. In sede di controllo costante, una variazione del livello di rischio potrà determinare un ampliamento o una riduzione dell'intervallo di tempo inizialmente determinato, ma anche della tipologia di adeguata verifica (ordinaria/semplificata/rafforzata).

ESEMPIO*:

RISCHIO	FREQUENZA CONTROLLO
Non significativo	36 MESI
Poco significativo	36 MESI
Abbastanza significativo	24 MESI
Molto significativo	12/6 MESI

**la tempistica è quella indicata nelle Linee Guida CNDCEC*

L'OBBLIGO DI ASTENSIONE

OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 42 D.LGS. 231/07)

In caso di **impossibilità oggettiva** di effettuare l'adeguata verifica della clientela secondo le modalità previste dalla legge, il professionista dovrà:

- ➡ astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale;
- ➡ valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

**DALL'ASTENSIONE NON DERIVA AUTOMATICAMENTE
UN OBBLIGO DI SOS**

Infatti, è comunque rimessa all'apprezzamento del professionista la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto.

OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 42 D.LGS. 231/07)

Il professionista si astiene dalla prestazione professionale:

- ➡ se sono parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi terzi ad alto rischio
- ➡ nei confronti di entità giuridiche diverse aventi sede in tali Paesi, ove non sia possibile identificarne il titolare effettivo.

L'obbligo di astensione **non si applica** per le attività aventi ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, ovvero l'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di evitarlo/intentarlo.

LA CONSERVAZIONE DEI DATI

ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

**A PARTIRE
DAL
04/07/2017**



- ✓ È **soppresso** l'obbligo di istituzione del registro cartaceo/archivio informatico
- ✓ Sono **soppressi** gli obblighi di registrazione
- ✓ Sono **ampliati e potenziati** gli obblighi di conservazione

LA NUOVA CONSERVAZIONE

- ✓ Il legislatore non prevede alcuna tipologia di supporto obbligatorio
- ✓ La conservazione, pertanto, può essere sia cartacea che informatica
- ✓ La formulazione della norma è palesemente ispirata alla conservazione informatica



Assumono
un'importanza
fondamentale le
indicazioni fornite dagli
organismi di
autoregolamentazione
attraverso le regole
tecniche

CONTENUTO DELL'OBBLIGO (ART. 31 D.LGS. 231/07)

L'obbligo di conservazione ha ad oggetto tutti i **documenti**, i **dati** e le **informazioni** *“utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente”*.



È una formulazione ampia e indeterminata (la norma previgente delimitava il perimetro applicativo dell'obbligo ai documenti riguardanti l'adeguata verifica e le operazioni compiute dai clienti).

CONTENUTO DELL'OBBLIGO (ART. 31 D.LGS. 231/07)

In particolare, i professionisti sono tenuti a conservare:

- copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela
- l'originale ovvero la copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, in modo da poter ricostruire:
 - la **data** di instaurazione del rapporto o di conferimento dell'incarico professionale
 - i **dati identificativi** del cliente, titolare effettivo, esecutore
 - le **informazioni su scopo e natura** del rapporto o prestazione
 - data, importo e causale dell'operazione
 - mezzi di pagamento utilizzati

MODALITÀ (ART. 32 D.LGS. 231/07)

Le modalità di conservazione adottate devono in ogni caso:

- prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni
- garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente
- contenere l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e di quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati
- assicurare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte del MEF, delle Autorità di vigilanza di settore, dell'UIF, della DIA e della GdF attraverso il NSPV

MODALITÀ (ART. 32 D.LGS. 231/07)

La conservazione dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare:

l'**integrità** dei dati e delle informazioni

la **non alterabilità** dei medesimi successivamente alla loro acquisizione

la **trasparenza**, la **completezza** e la **chiarezza**

il mantenimento della **storicità** dei medesimi

la **tempestiva** acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data

TEMPESTIVITÀ (ART. 32 D.LGS. 231/07)

È considerata **tempestiva** l'acquisizione delle informazioni e dei dati conclusa entro trenta giorni:

- ✓ dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- ✓ dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale
- ✓ dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

ESTERNALIZZAZIONE – PRIVACY (ART. 32 D.LGS. 231/07)

Esternalizzazione – I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

Privacy – I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:

- il rispetto delle norme dettate dalla vigente normativa sulla privacy
- il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità di cui al DLgs. 231/07

AMMISSIBILITÀ DEL FASCICOLO CARTACEO (ART. 34 D.LGS. 231/07)

Il **fascicolo del cliente**, conforme alle indicazioni precedentemente illustrate, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.



CLIENTI ANTE 4 LUGLIO 2017

Il fascicolo era già stato istituito e quindi deve essere aggiornato secondo le nuove regole di conservazione



CLIENTI POST 4 LUGLIO 2017

Il fascicolo deve essere istituito secondo le nuove regole di conservazione

LA REGOLA TECNICA N. 3

UTILIZZABILITÀ DEGLI ARCHIVI GIÀ ISTITUITI

Nell'ambito della duplice possibilità di conservazione (cartacea e informatica) e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, i professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data del 4 luglio 2017, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.

CONSERVAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati **solo** nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente.

LA REGOLA TECNICA N. 3

CONSERVAZIONE CARTACEA

- ✓ Il sistema di conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la **perdita** o la **distruzione** dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.
- ✓ Al fine di soddisfare il requisito della **storicità**, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.
- ✓ Anche nell'ipotesi di conservazione cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).

LA REGOLA TECNICA N. 3

CONSERVAZIONE INFORMATICA

I professionisti possono avvalersi:

- ✓ di un **modello interno** per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno dello studio;
- ✓ di un **modello esterno** per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati.

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso ai dati conservati, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente.

Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.

LA REGOLA TECNICA N. 3

CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI/STP

Potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una **funzione generale e accentrata** di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Fermi restando i contenuti dell'obbligo di conservazione, nel declinare l'adempimento secondo i principi generali previsti dall'art. 2 del d.lgs. 231/2007, il professionista adotterà in autonomia **misure proporzionate** al rischio in relazione al proprio grado di complessità organizzativa.